

TI_GERICHTE 52.1995.115 vom 2. Oktober 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-10-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.115

FR: TI_GERICHTE 52.1995.115 du 2 octobre 1995

IT: TI_GERICHTE 52.1995.115 del 2 ottobre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 45

LE 1993. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Data la natura della vertenza, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmM). L'esperimento di un tentativo di conciliazione non si giustifica. 2. Contro le decisioni è dato il rimedio della revisione quando ricorre uno dei motivi indicati dall'art. 35 PAmM. Oltre che nei casi previsti dagli art. 35 lett. a (ultra petita) e c (crimine o delitto), le decisioni possono essere rivedute quando l'autorità non ha apprezzato per inavvertenza fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. b), rispettivamente quando l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa nella procedura precedente (lett. d). L'istanza di revisione, soggiunge l'art. 36 PAmM, deve essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dall'intimazione della decisione nei casi retti dalle lett. a e b dell'art. 35 PAmM, rispettivamente entro lo stesso termine dalla scoperta del motivo di revisione nei casi previsti dalle lett. c e d della medesima norma. La revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, non devolutivo e non sospensivo. Per principio, esso è proponibile soltanto contro decisioni cresciute in giudicato formale, ovvero non impugnabili attraverso rimedi ordinari (cfr. art. 66 cpv. 2 PA; DTF 111 Ib 210, Imboden Rhinow, Schweiz.

Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 43 B IV c; Rhinow Krähenmann, ibidem). La revisione è quindi esclusa nei casi in cui i motivi invocati possono essere fatti valere impugnando la decisione davanti all'istanza di ricorso (DTF 77 I 241 seg.). 2.1. Il motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. b PAmM è dato quando l'autorità ha ommesso, per inavvertenza (1), di apprezzare fatti (2), risultanti dagli atti (3) e rilevanti per il giudizio (4). Fatti sono tutte le circostanze che concorrono a determinare la fattispecie (cfr. Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al TF, in Festschrift für H. Guldener, Zurigo 1973, pag. 91 seg.). Per giustificare una revisione, i fatti devono inoltre risultare dagli atti. Devono quindi emergere dal complesso dell'incarto. Non devono provenire dall'esterno. Non tutti i fatti ignorati dall'autorità decidente danno poi luogo a revisione. La revisione è data soltanto se l'autorità ha ommesso di considerare fatti rilevanti per il giudizio, ovvero fatti suscettibili di modificare le conclusioni alle quali è pervenuta. Il mancato apprezzamento deve infine essere dovuto a svista, ossia a disattenzione involontaria. 2.2. Il motivo di revisione retto dall'art. 35 lett. d PAmM presuppone invece che l'istante abbia scoperto, dopo la decisione, fatti o prove (1) rilevanti o prove decisive (2), che non aveva potuto fornire (3) senza sua colpa (4) nella procedura precedente. Anche questo motivo di revisione è dato soltanto se vengono alla luce fatti o prove rilevanti per il

giudizio, ossia suscettibili di modificare le conclusioni tratte dall'autorità. La revisione non è invece ammessa per correggere errori nell'applicazione del diritto o per imporre una diversa tesi giuridica (RDAT 1980 N. 62; Rhinow Krähenmann, op. cit., N 43 B IV a; Scolari, Diritto amministrativo vol. I N. 306 pag. 178). Nuovi sono poi soltanto quei fatti che già si erano verificati al momento in cui potevano ancora essere allegati nella procedura precedente, ma che non sono stati addotti, perché la parte interessata, pur facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (Forni, op. cit., pag. 98 seg.; Rhinow, Oeffentliches Prozessrecht, pag. 240 N 1132; Kölz-Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 189, N 321 seg.). 3. Nell'evenienza concreta, la domanda di revisione andava respinta già in applicazione del principio che esclude la possibilità di far capo a questo rimedio straordinario quando il difetto lamentato può esser censurato impugnando la decisione attraverso le vie ordinarie di ricorso (Imboden Rhinow, op. cit., N 43 IV c). Non v'è invero chi non veda come l'insorgente avrebbe potuto far valere il motivo di revisione di cui si prevale, inoltrando ricorso davanti a questo Tribunale contro la decisione 30 novembre 1993 del Consiglio di Stato. Già per questo motivo la decisione con cui il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di revisione merita di essere confermata. Ma il ricorso va respinto anche perché non è dato alcun motivo di revisione. Che non ricorrano gli estremi dell'art. 35 lett. b PAmM è evidente: l'approvazione del PR di _____ intervenuta pochi giorni prima del giudizio dedotto in revisione non costituisce invero un fatto risultante dagli atti. Nemmeno l'insorgente pretende il contrario. Ma tale evento non integra nemmeno i presupposti dell'art. 35 lett. d PAmM. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato costituisce in effetti soltanto una modifica del diritto eventualmente applicabile. La disattenzione rimproverata al Consiglio di Stato dagli istanti in revisione va quindi semmai configurata come una violazione del diritto discendente da un'erronea applicazione della legge. Non integra di conseguenza gli estremi di una violazione del diritto dovuta ad un accertamento inesatto dei fatti rilevanti per il giudizio. Anche per questo motivo, stante che il rimedio della revisione è dato soltanto in caso di accertamento erroneo o incompleto della fattispecie e non anche in caso di mancata od erronea applicazione della legge, l'istanza in esame andava quindi respinta siccome improponibile (cfr. Gygi, Verwaltungsrecht, pag. 309 e rimandi). 4. In esito alle considerazioni sin qui esposte, la decisione con cui il Consiglio di Stato si è rifiutato di dar seguito all'istanza di revisione va quindi confermata. Dato che il comune e per esso il municipio non è insorto in difesa di suoi interessi pecuniari, ma come titolare dell'azione di ripristino, rispettivamente della sanzione a quest'ultima surrogata, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21, 45, 57 LE, 3, 18, 28, 31, 35, 60, 61 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano né spese, né tassa di giudizio. Il ricorrente rifonderà fr. 1'500.-- (millecinquecento) alla resistente a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente: _____ Il segretario: _____